

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/81 DEL CONSIGLIO****del 28 aprile 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che, a norma del protocollo n. 19 allegato all'atto di adesione del 1972, il Consiglio adotta le misure necessarie per facilitare l'utilizzazione di cereali comunitari nella fabbricazione di bevande alcoliche ottenute da cereali, in particolare di whisky, esportate verso i paesi terzi; che, in virtù dello stesso protocollo, dette misure devono inserirsi nel quadro della politica generale della Comunità in materia di alcole;

considerando che tali misure possono essere adottate nell'ambito del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o nell'ambito del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati da adottare nel settore dell'alcole;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola non è stata ancora attuata; che le misure sopra citate debbono pertanto essere prese nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda l'industria delle bevande alcoliche ottenute da cereali, soggette anch'esse al regolamento (CEE) n. 2727/75 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, occorre far sì che i prodotti agricoli alcoligeni da essa impiegati possano essere utilizzati ed esportati ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prezzi nella Comunità;

considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2727/75 e da quelle del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, risulta che non può essere concessa una restituzione all'esportazione per i cereali utilizzati nella fabbricazione di bevande alcoliche allo scopo di ottenere l'alcole ivi contenuto; che è pertanto opportuno estendere le possibilità di concessione di restituzioni ad altre bevande alcoliche e all'ottenimento dell'alcole contenuto nelle medesime;

considerando tuttavia che, a motivo del particolare procedimento di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali ed esportate verso i paesi terzi, occorre prevedere la possibilità di adattare i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i metodi di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:

« 4 bis. Nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e i metodi di controllo possono essere adattati a tale situazione speciale. Il Consi-

<sup>(1)</sup> GU n. C 50 del 9. 3. 1981, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

glio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le necessarie norme generali in merito a questo adattamento. »

2. Nell'allegato B, il testo relativo alla voce 22.09 della tariffa doganale comune è sostituito dal testo seguente :

« 22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol; acquedotti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande :

C. Bevande alcoliche :

II. Gin

III. b) Whisky (diverso dal whisky "Bourbon")

ex IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno

V. altri. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING